



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 23-01-2017

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Occupazioni abusive di suolo pubblico

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di gennaio,

IL SINDACO

Visto l'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, contenente la disciplina, anche sanzionatoria, della occupazione della sede stradale;

Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94 che, all'art. 3, comma 16, prevede che *"Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 295, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane, o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni."*;

Tenuto conto che la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/LEG/240520.09, Allegato 3, in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, commi 16, 17 e 18 evidenzia che *"le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi"*;

Dato atto che alla violazione dell'art. 20 del Codice della Strada consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione della occupazione abusiva del suolo pubblico e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da cinque giorni (termine minimo) sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia;

Che, pertanto, la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rileva quale misura accessoria alla violazione dell'art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l'obbligo

della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo della polizia municipale e dei competenti uffici;

Rilevato che il giudice amministrativo (sentenza TAR del Lazio n. 7868 del 18 settembre 2012), ha ritenuto che l'art. 3, comma 16, della legge 94/2009 contiene "una previsione che in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti";

Ritenuto di avvalersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16 della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio comunale;

Visto l'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94;

ORDINA

1. Che i Dirigenti dei competenti uffici del Comune, nei casi di occupazione totalmente abusiva di suolo pubblico, effettuata per fini di commercio, su strade urbane, applichino le disposizioni previste all'art. 20 del Codice della Strada e all'art. 3, comma 16, della legge 94/2009;
2. il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio sarà esecutivo dal terzo giorno successivo a quello di notifica;
3. nel caso di recidiva, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, all' esercente non verrà rilasciata, per i due anni successivi dalla data di accertamento della seconda violazione, alcuna concessione di suolo pubblico;
4. nei casi di occupazione di suolo pubblico effettuata, per fini di commercio, su strade urbane, eccedenti lo spazio autorizzato dall'atto della concessione, o comunque difforme dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio, trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale di occupazione del suolo pubblico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla data di esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di esecutività.

Dalla Casa Comunale, 23-01-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-01-2017 al 07-02-2017
Marcianise 23-01-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne